

N. 04139/2011 REG.PROV.CAU.
N. 08221/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8221 del 2011, proposto da Codacons e dall'Associazione Utenti del Trasporto Marittimo Ferroviario ed Aereo, rappresentati e difesi dagli avv. Carlo Rienzi, Gino Giuliano, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale Nazionale del Codacons, in Roma, Viale Mazzini, 73;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Pubblica Amministrazione e dell'Innovazione, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia, del decreto della presidenza del consiglio dei ministri del 3 agosto 2011, relativo alla regolamentazione delle c.d. "auto blu"; nonché di tutti gli atti ad esso presupposti, conseguenti e comunque

connessi

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero della Pubblica Amministrazione e dell'Innovazione;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

- viste le censure dalla parte ricorrente dedotte avverso l'impugnata determinazione;

- rilevato come il decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 (convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111 e recante Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) disponga, al comma 4 dell'art. 2, che "con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disposti modalità e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurne numero e costo";

- osservato come il comma 2 dell'art. 1 dell'impugnato Decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 agosto 2011 abbia esteso l'ambito applicativo delle disposizioni dettate dal Decreto stesso "alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le Autorità indipendenti"; dal medesimo tuttavia escludendo "gli Organi costituzionali e, salvo quanto previsto dall'articolo 5, le Regioni e gli enti locali";

- rilevato come la limitazione anzidetta – segnatamente per quanto concerne Regioni ed Enti locali – non solo non trova fondamento nella norma primaria in pretesa attuazione della quale il Decreto presidenziale è stato emanato, ma neppure rivela profili di ragionevolezza e logicità con immediatezza apprezzabili, atteso il considerevole onere riveniente per le finanze pubbliche dall'utilizzo di mezzi di servizio proprio con riferimento a tali soggetti;

- per l'effetto rilevata l'esigenza, in accoglimento dell'istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente – per come dalla stessa precisata al verbale dell'odierna udienza camerale – che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con riferimento a quanto sopra indicato, provveda, nei limiti dianzi indicati, ad un riesame del Decreto gravato (esteso, oltre che alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, anche alle previsioni dettate dai successivi artt. 4 e 5), nell'ambito e con riferimento al quale dovrà congruamente esplicitare le ragioni a

fondamento dell'esclusione di taluni soggetto dall'ambito applicativo del Decreto stesso;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sez. I – così dispone in ordine alla formulata istanza cautelare:

- ACCOGLIE la predetta richiesta e, per l'effetto, DISPONE che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella persona del Presidente del Consiglio p.t., provveda, nei limiti di cui in motivazione, al riesame dell'impugnato D.P.C.M. del 3 agosto, entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrente dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;
- CONDANNA la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella persona del Presidente del Consiglio p.t., ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 104/2010, al pagamento delle spese inerenti la presente fase cautelare, in favore della parte ricorrente, per complessivi € 500,00 (euro cinquecento/00).

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente, Estensore

Silvia Martino, Consigliere

Roberto Caponigro, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)